



Federazione
Gilda - Unams

Tel/fax. (095)432850 - e-mail: sede@gildacatania.it - PEC: gilda@pec.gildacatania.it - sito: www.gildacatania.it

GILDA DEGLI INSEGNANTI

Segreteria provinciale di Catania
Via V. Giuffrida 172, 95128 - Catania

Catania, 14/06/2023

**Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia di Catania**

All'albo sindacale dello stesso Istituto

e p.c.

**Al Dirigente dell'Ufficio VII
dell'Ambito Territoriale
di CATANIA
uspct@postacert.istruzione.it**

**Al Dirigente Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
di PALERMO
drsi@postacert.istruzione.it**

Oggetto: Termine attività didattiche. Nessun obbligo di firma e presenza a scuola dopo il termine delle lezioni.

Giungono alla nostra sede varie segnalazioni e richieste di chiarimento in merito ad una "pratica illegittima" che si va diffondendo tra le scuole della provincia, dove alcuni DS dispongono degli obblighi non previsti per il personale Docente una volta terminate le attività didattiche, proponendo loro anche delle mansioni dequalificanti la professionalità docente.

A tal fine è utile ricordare alcuni riferimenti normativi contrattuali e orientamenti giurisprudenziali in merito:

- **l'art. 28 comma 4 del CCNL vigente** specifica chiaramente che: *"Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispose, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze"*;

- **l'art. 28 comma 5 del CCNL vigente** afferma perentoriamente che: *"In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali"*, il quale evidenzia che le ore di servizio cessano al terminare delle lezioni;

- **l'art. 29 comma 2 del CCNL vigente** recita che: *“Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le seguenti attività: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai individuali rapporti con le famiglie.”*;

- **l'art. 29 comma 3 lettera a) del CCNL vigente** sancisce, in via definitiva, che i docenti hanno obbligo di *“partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali sull'andamento delle attività educative della scuola nelle scuole materne e nelle istituzioni educative fino a 40 ore annue”*;

- **l'art. 1256 del codice civile** stabilisce che: *“le obbligazioni si estinguono quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”* dalla quale discende la normativa contrattuale vigente la quale conferma che terminate le lezioni l'obbligo della presenza si estingue;

- **le sentenze del Consiglio di Stato dell'8 maggio 1987, del Tribunale di Trento del 23 gennaio 2004, del Giudice del Lavoro di Napoli r.g. 5344/2006** rimarcano che durante la sospensione delle attività didattiche possono essere effettuate solo attività funzionali di carattere collegiale previste nel Piano delle Attività deliberato dal Collegio dei Docenti nel mese di Settembre ed eventualmente integrato da successive delibere, sempre nel rispetto delle 40+40 ore collegiali come da già richiamato art. 29 del CCNL vigente;

- **la sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/2020** ha puntualizzato che, se è vero che i docenti, escluso il periodo di ferie, vanno reputati in servizio durante i restanti periodi, è altrettanto vero che non sono sottoposti ad alcun vincolo né obbligati a prendere servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Il tutto è legittimamente avvalorato dal fatto che in quel periodo non sono previsti impegni ordinari, né collegi, scrutini ed altre simili attività.

Alla luce di quanto sopracitato, **non esiste, in ogni caso, una qualsiasi norma che, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, obbliga alla presenza e alla firma i Docenti, e al tempo stesso impone loro di svolgere mansioni al di fuori di quelle sancite dal CCNL vigente o da qual si voglia documento ministeriale.**

Per questo motivo, **la Gilda degli Insegnanti**, nel diffidare le SS.LL. dal procedere a siffatti comportamenti illegittimi, **resta a disposizione di quanti Docenti vogliono vedere tutelati i propri diritti in via sindacale e giudiziaria.**

Cordiali saluti

Il Coordinatore Provinciale
Prof. Giorgio La Placa

